



Bruxelles, 15.3.2023
COM(2023) 118 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sull'attuazione e l'applicazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione
tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord**

1° gennaio - 31 dicembre 2022

Indice

1. Introduzione	2
2. Quadro istituzionale, strumenti esecutivi e risoluzione delle controversie	2
3. Attuazione settoriale	4
3.1. Scambi di merci	4
3.2. Servizi e investimenti, commercio digitale, proprietà intellettuale, appalti pubblici e piccole e medie imprese.....	6
3.3. Energia	7
3.4. Trasporti.....	8
3.5. Pesca	9
3.6. Coordinamento della sicurezza sociale.....	9
3.7. Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale	10
3.8. Partecipazione ai programmi dell'Unione	10
4. Panoramica delle denunce	11
5. Evoluzione del diritto del Regno Unito	11
5.1. Questioni trasversali.....	12
5.2. Parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile	13
6. Effetti sui flussi commerciali e sulla circolazione delle persone	14
6.1. Flussi commerciali	14
6.2. Circolazione delle persone	18
7. Conclusioni	19
Allegato 1: riunioni degli organismi comuni istituiti a norma dell'accordo nel 2022.....	21

1. Introduzione

Dal 1° gennaio 2021 gli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea (UE) e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Regno Unito) sono disciplinati dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ("accordo") firmato il 30 dicembre 2020¹. L'accordo disciplina una vasta gamma di settori, tra cui il commercio, i trasporti, la pesca, l'energia, il coordinamento della sicurezza sociale, nonché la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale, fornendo una base solida per le relazioni tra le parti, garantendo parità di condizioni per una concorrenza leale e per lo sviluppo sostenibile e assicurando il rispetto dei diritti fondamentali.

La presente relazione è la seconda delle relazioni della Commissione sull'attuazione e applicazione dell'accordo previste dall'articolo 2, paragrafo 4, della decisione (UE) 2021/689 del Consiglio del 29 aprile 2021². Presenta una panoramica dei principali sviluppi che hanno interessato il funzionamento del quadro istituzionale (sezione 2) nonché una serie di settori che vi sono contemplati (sezione 3), compreso un quadro generale delle denunce pervenute nel 2022 (sezione 4). La relazione verte inoltre sugli sviluppi normativi intervenuti nel Regno Unito nel 2022 (sezione 5). Infine, a distanza di due anni dalla fine del periodo di transizione, la relazione esamina gli effetti che l'uscita del Regno Unito dal mercato interno, dall'unione doganale e dalle varie politiche dell'Unione ha determinato per l'UE (sezione 6).

2. Quadro istituzionale, strumenti esecutivi e risoluzione delle controversie

Il quadro istituzionale dell'accordo è stato completato nel 2022 ed è diventato pienamente operativo³.

Le parti si sono riunite in sede di organismi comuni istituiti dall'accordo per sorvegliare e facilitare la sua attuazione. L'elenco delle riunioni figura nell'allegato 1. La Commissione ha pubblicato gli ordini del giorno e i verbali delle riunioni⁴. Nelle riunioni degli organismi comuni l'UE era rappresentata dalla Commissione europea, mentre le posizioni da adottare a nome dell'UE sono state coordinate con il Consiglio.

Nel 2022 l'UE e il Regno Unito hanno instaurato la loro cooperazione parlamentare, in conformità dell'articolo 11 dell'accordo. La riunione inaugurale dell'Assemblea parlamentare di partenariato composta di 35 membri del Parlamento europeo e di 35 membri del

¹ Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10) [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021A0430\(01\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021A0430(01)&from=IT).

² Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L149 del 30.4.2021, pag. 2) <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0689&from=IT>.

³ Il gruppo di esperti di cui all'articolo 409 dell'accordo dovrebbe essere istituito nel 2023.

⁴ https://ec.europa.eu/info/strategy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement/meetings-eu-uk-partnership-council-and-specialised-committees-under-trade-and-cooperation-agreement_en.

parlamento del Regno Unito si è tenuta il 12 e il 13 maggio a Bruxelles. La seconda riunione si è svolta a Londra il 7 e l'8 novembre⁵.

È proseguito il processo di coinvolgimento della società civile nell'attuazione dell'accordo. Il gruppo consultivo interno dell'UE, istituito in conformità dell'articolo 13 dell'accordo e composto da 24 rappresentanti di organizzazioni della società civile e da sei rappresentanti del Comitato economico e sociale europeo⁶, si è riunito più volte per discutere dell'attuazione dell'accordo⁷.

Il 4 ottobre 2022 si è tenuta la prima riunione del forum della società civile⁸, a cui hanno partecipato rappresentanti della società civile provenienti dall'UE e dal Regno Unito, in conformità dell'articolo 14 dell'accordo⁹. I rappresentanti dell'UE provenivano da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché dal mondo accademico e da organismi non governativi.

Per quanto riguarda la risoluzione delle controversie, il consiglio di partenariato ha adottato, a norma dell'articolo 752 dell'accordo, un elenco di persone con competenze nei settori contemplati dall'accordo, disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale¹⁰.

Al fine di consentire all'UE di esercitare i propri diritti nell'attuazione e nell'applicazione efficaci e tempestive dell'accordo di recesso e dell'accordo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo politico in merito a un regolamento concernente l'accordo di recesso e l'accordo per quanto riguarda le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nel 2023 il Consiglio dovrebbe adottare un regolamento concernente l'accordo per quanto riguarda le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato Euratom.

Detti regolamenti forniranno la base giuridica per l'adozione, da parte della Commissione, delle misure di difesa previste da entrambi gli accordi. In particolare la Commissione sarà in grado di sospendere gli obblighi previsti dall'accordo qualora il Regno Unito non dia esecuzione al lodo del collegio arbitrale costituito nell'ambito dell'accordo o dell'accordo di recesso¹¹. In taluni casi la Commissione sarà in grado di agire unilateralmente per proteggere gli interessi dell'UE senza dapprima avviare una procedura di arbitrato, ad esempio nei casi in

⁵ Gli ordini del giorno delle riunioni dell'Assemblea parlamentare di partenariato sono pubblicati al seguente indirizzo: <https://www.europarl.europa.eu/delegations/it/d-uk/activities/inter-parliamentary>.

⁶ La composizione completa del gruppo consultivo interno dell'UE nell'ambito dell'accordo è pubblicata al seguente indirizzo: <https://www.eesc.europa.eu/it/sections-other-bodies/other/eu-domestic-advisory-group-under-eu-uk-tca/organisation>.

⁷ I verbali delle riunioni sono pubblicati al seguente indirizzo: <https://www.eesc.europa.eu/it/sections-other-bodies/other/eu-domestic-advisory-group-under-eu-uk-tca/events>.

⁸ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32022D0567>.

⁹ L'ordine del giorno della riunione è pubblicato al seguente indirizzo: https://policy.trade.ec.europa.eu/events/first-eu-uk-trade-and-cooperation-agreement-civil-society-forum-2022-10-04_en.

¹⁰ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A22022D2550>.

¹¹ Articolo 749, paragrafo 4, dell'accordo.

cui una sovvenzione nel Regno Unito rischi di causare un consistente effetto negativo sugli scambi o sugli investimenti tra le parti¹².

3. Attuazione settoriale

Nell'attuazione settoriale dell'accordo non sono emerse particolari difficoltà nel 2022. I portatori di interessi si sono ampiamente adeguati alla nuova realtà degli scambi subentrata con il recesso del Regno Unito dal mercato interno, dall'unione doganale e dalle varie politiche dell'Unione. Permangono tuttavia alcune sfide: l'attuazione delle disposizioni relative agli scambi di energia elettrica contenute nell'accordo si è rivelata più complessa del previsto (cfr. sezione 3.3) e l'attuazione completa e corretta delle disposizioni in materia di pesca ha continuato a incontrare difficoltà (cfr. sezione 3.5).

3.1. Scambi di merci

L'attuazione dell'accordo nel settore degli scambi di merci si è concentrata sull'applicazione efficace delle disposizioni concordate dalle parti e sulla risoluzione delle questioni in sospeso. Nel complesso le disposizioni in materia di scambi stabilite nell'accordo hanno funzionato correttamente, nonostante talune difficoltà persistenti a livello di attuazione.

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, le autorità doganali nazionali hanno espresso preoccupazione in merito alla correttezza delle autodichiarazioni di origine degli operatori e alle risposte fornite dalle autorità doganali del Regno Unito riguardo alle verifiche dell'origine¹³. Al fine di sostenere l'operato delle autorità doganali, il comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine ha adottato una decisione¹⁴ che delinea la procedura da utilizzare in caso di rifiuto di accordare il trattamento tariffario preferenziale. La procedura concordata sarà di ausilio alle autorità doganali degli Stati membri qualora intendano rifiutare di accordare le preferenze in casi giustificati e applicare invece il trattamento della nazione più favorita, garantendo al contempo che il trattamento preferenziale non sia negato senza opportuna consultazione.

Anche se non è facile controllare le corrette regole di origine (e ciò vale per ogni accordo commerciale), nell'accordo è stato raggiunto un equilibrio soddisfacente tra le norme orizzontali e le regole specifiche per prodotto. In particolare la Commissione non intende rivedere le regole specifiche per prodotto al di là dei necessari adattamenti tecnici¹⁵. La Commissione ritiene che tali regole garantiscano un giusto equilibrio, contribuendo al contempo all'obiettivo generale dell'Unione di conseguire l'autonomia strategica in settori essenziali.

In ambito sanitario e fitosanitario (SPS), nonostante l'impegno a promuovere l'uso della certificazione elettronica per agevolare gli scambi¹⁶, sono stati realizzati solo modesti

¹² Articolo 374, paragrafo 3, dell'accordo.

¹³ Negli scambi di merci tra l'UE e il Regno Unito i dazi doganali sono dovuti sulle merci originarie e non originarie del Regno Unito per le quali non è stato richiesto il trattamento tariffario preferenziale ("non utilizzo"). In base ai dati del 2021 si stima che i dazi doganali sui prodotti originari del Regno Unito importati nell'UE ammontino a circa 1,2 miliardi l'anno.

¹⁴ <http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2064/oj>.

¹⁵ Cfr. allegati 3 e 5 dell'accordo.

¹⁶ Articolo 74, paragrafo 2, dell'accordo.

progressi per quanto riguarda l'accettazione dei certificati dell'UE in formato non cartaceo da parte del Regno Unito, sebbene le soluzioni temporanee offerte dall'UE abbiano permesso di migliorare la situazione. Nonostante l'obbligo di allineare agli standard internazionali le prescrizioni in materia di certificazione ufficiale¹⁷, il Regno Unito ha continuato ad esigere garanzie in relazione a talune malattie degli animali, in contraddizione con le vigenti norme dell'Organizzazione mondiale per la salute animale¹⁸. Le discussioni tecniche con il Regno Unito riguardo alle relative prescrizioni di certificazione, compresa la loro compatibilità con il concetto di UE come entità unica, non hanno prodotto risultati concreti nel 2022.

Il Regno Unito ha messo in discussione le norme dell'UE che disciplinano le importazioni di taluni prodotti da paesi terzi, ad esempio le patate da semina e i molluschi bivalvi vivi da depurare, e ha chiesto un trattamento speciale per le proprie esportazioni verso l'UE. In virtù di un regime normativo a se stante che si applica al settore SPS in seguito al recesso dall'UE, il Regno Unito è tuttavia soggetto a tutte le norme dell'UE applicabili ai paesi terzi che non si allineano dinamicamente alla legislazione dell'Unione.

La Commissione è intervenuta nel quadro del sistema di risoluzione delle controversie dell'OMC per quanto riguarda il sistema "Contracts for Difference" (contratti per differenza)¹⁹, che rappresenta il principale meccanismo del Regno Unito per sostenere la produzione di energia elettrica a basse emissioni di carbonio. La Commissione ha contestato i criteri del sistema relativi al contenuto locale, che favoriscono il contenuto proveniente dal Regno Unito a scapito del contenuto di importazione, ritenendo che configurino una violazione dei principi di non discriminazione dell'OMC. A luglio del 2022 l'UE e il Regno Unito hanno concordato un percorso per superare le preoccupazioni espresse dalla Commissione, precisando che i beneficiari del sistema non dovranno necessariamente raggiungere un determinato livello di contenuto proveniente dal Regno Unito per poter ricevere pagamenti²⁰. Sono stati pubblicati orientamenti integrativi per garantire che la precisazione sia compresa correttamente dagli operatori del settore²¹.

Per quanto riguarda gli sviluppi nel Regno Unito, l'attuazione di taluni controlli e procedure riguardanti le importazioni, soprattutto in relazione alle prescrizioni SPS per i prodotti provenienti dall'UE, è stata più volte rinviata. Il 28 aprile 2022 il Regno Unito ha annunciato la decisione di rinviare per la quarta volta l'attuazione dei controlli, che avrebbe dovuto iniziare il 1° luglio 2022²². Resta incerta la data in cui dovrebbe entrare in vigore il nuovo regime del Regno Unito relativo ai controlli delle importazioni alle frontiere, applicabile alle merci provenienti dall'UE.

Per quanto riguarda la valutazione della conformità, al fine di rispondere alle notevoli preoccupazioni espresse dagli operatori del settore riguardo all'attuazione della marcatura UKCA (*UK Conformity Assessment*, valutazione della conformità del Regno Unito) per i prodotti immessi sul mercato britannico, a novembre del 2022 è stata annunciata la terza

¹⁷ Articolo 74, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo.

¹⁸ <https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/>.

¹⁹ <https://www.gov.uk/government/publications/contracts-for-difference/contract-for-difference>.

²⁰ https://policy.trade.ec.europa.eu/news/eu-and-uk-agree-way-forward-wto-dispute-concerning-uks-green-energy-subsidy-scheme-2022-07-01_en.

²¹ [Contracts for Difference \(CfD\) - quarta tornata di assegnazione: Questionario e orientamenti relativi al piano per la catena di approvvigionamento \(Supply Chain Plan\) - GOV.UK \(www.gov.uk\)](#).

²² <https://www.gov.uk/government/news/new-approach-to-import-controls-to-help-ease-cost-of-living>.

proroga del termine per l'introduzione di tale requisito²³. Ciò significa che il Regno Unito continuerà ad accettare prodotti che soddisfano i requisiti UE fino al 31 dicembre 2024 e che i rispettivi certificati UE e la marcatura CE resteranno validi fino alla fine del 2027, comprese le disposizioni in materia di etichettatura attualmente vigenti, le informazioni sugli importatori e le informazioni sui responsabili. Si attendono singole comunicazioni concernenti i dispositivi medici, gli aeromobili, i prodotti ferroviari e le attrezzature marittime.

3.2. Servizi e investimenti, commercio digitale, proprietà intellettuale, appalti pubblici e piccole e medie imprese

Non sono emersi problemi di attuazione significativi per quanto riguarda i servizi e gli investimenti, il commercio digitale, la proprietà intellettuale, gli appalti pubblici e le piccole e medie imprese. Restano tuttavia da risolvere alcune questioni.

La cosiddetta *Immigration Skills Charge* (tassa sui lavoratori migranti qualificati), imposta dal Regno Unito in relazione al personale trasferito all'interno di una società, ha continuato a destare preoccupazione. In linea con l'accordo²⁴ la Commissione ha insistito affinché tale onere fosse soppresso al più tardi entro la fine del 2022. Il Regno Unito ha accolto la richiesta apportando modifiche alla relativa normativa ("*Immigration Skills Charge Regulations*" del 2017); le modifiche sono entrate in vigore il 1° gennaio 2023²⁵. Pertanto la *Skills Charge* non si applica più al personale trasferito dall'UE all'interno di una stessa società.

Le nuove norme sulla mobilità globale delle imprese (*Global Business Mobility*)²⁶, adottate dal Regno Unito ad aprile del 2022, hanno destato preoccupazioni alla luce delle disposizioni dell'accordo relative all'ingresso e al soggiorno temporaneo di persone fisiche per motivi professionali. In base alla nuova normativa le imprese e le organizzazioni nel Regno Unito devono richiedere all'*Home Office* (ministero degli Interni) una *Sponsor Licence* (licenza di sponsorizzazione) qualora intendano assumere prestatori di servizi contrattuali, professionisti indipendenti o personale trasferito all'interno di una stessa società provenienti dall'UE. Senza tale licenza le imprese e le organizzazioni nel Regno Unito non possono rilasciare i singoli certificati di sponsorizzazione, che sono necessari per poter assumere prestatori di servizi dell'UE. La Commissione è del parere che il sistema di sponsorizzazione possa dissuadere le imprese del Regno Unito dallo scegliere di lavorare con imprese o professionisti indipendenti dell'UE per la prestazione di servizi contemplati dall'accordo. La Commissione ha avviato un dialogo con il Regno Unito su tale questione.

²³ <https://questions-statements.parliament.uk/written-statements/detail/2022-11-14/hcws366>.

²⁴ A norma dell'allegato 21, punto 7 (Visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento, personale trasferito all'interno di una società e visitatori di breve durata per motivi professionali), il Regno Unito ha l'obbligo di sopprimere gli oneri, i diritti o le imposte applicati (diversi dai diritti connessi al trattamento di una domanda o di un rinnovo di visto, permesso di lavoro o permesso di soggiorno) in ragione di un'autorizzazione a svolgere un'attività o ad assumere una persona in grado di esercitare tale attività nel territorio del Regno Unito, a meno che non si tratti di un requisito conforme all'articolo 140, paragrafo 3, dell'accordo o di un diritto sanitario a norma della legislazione nazionale in relazione a una domanda di permesso di ingresso, soggiorno, lavoro o residenza nel territorio del Regno Unito.

²⁵ https://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2022/9780348239614/pdfs/ukdsi_9780348239614_en.pdf.

²⁶ <https://www.gov.uk/government/publications/sponsor-a-global-business-mobility-worker>.

Nel settore delle qualifiche professionali, la prima raccomandazione comune ai sensi dell'articolo 158 dell'accordo, relativa al riconoscimento delle qualifiche degli architetti, è stata trasmessa al consiglio di partenariato il 3 ottobre 2022 da organismi professionali dell'UE e del Regno Unito. Il consiglio di partenariato si accinge ad esaminare la compatibilità della raccomandazione comune con le disposizioni dell'accordo riguardanti i servizi e gli investimenti.

3.3. Energia

L'attuazione dell'accordo nel settore dell'energia si è concentrata sul rafforzamento della cooperazione in materia di sicurezza dell'approvvigionamento, sull'istituzione di un quadro per la cooperazione nel settore dell'energia rinnovabile da impianti offshore e sull'elaborazione di nuove disposizioni relative agli scambi di energia elettrica. Pur trattandosi di una materia molto tecnica, sono stati realizzati progressi apprezzabili in alcuni ambiti, mentre in altri l'attuazione procede più lentamente.

Gli scambi di energia elettrica e gas tra il Regno Unito e l'UE si sono intensificati nel 2022²⁷ per effetto della crisi energetica causata dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e per via delle difficoltà che incontra la produzione di energia elettrica nell'UE.

In linea con le disposizioni dell'accordo relative alla "sicurezza dell'approvvigionamento" di energia elettrica e di gas²⁸, l'UE e il Regno Unito si sono scambiati le necessarie informazioni relative alla sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica e di gas in occasione di una riunione del comitato specializzato per l'energia svoltasi il 28 settembre 2022. Tuttavia, pur riconoscendo l'utilità di tale scambio di informazioni, si rammenta che il Regno Unito persegue la propria politica energetica, anche in materia di sicurezza dell'approvvigionamento.²⁹

Prendendo spunto dall'articolo 321 dell'accordo, a dicembre del 2022 otto Stati membri, la Norvegia e il Regno Unito hanno firmato un memorandum d'intesa sulla cooperazione in materia di energia da impianti offshore che promuove lo sviluppo di energie rinnovabili nei mari del Nord e aiuta le parti a raggiungere i rispettivi obiettivi relativi al cambiamento climatico³⁰. Tale memorandum d'intesa istituisce un forum di discussione tecnica con il Regno Unito in relazione allo sviluppo della rete offshore e al grande potenziale in termini di energie rinnovabili della regione del Mare del Nord.

Per quanto concerne le disposizioni relative ai flussi di energia elettrica tra l'UE e il Regno Unito di cui all'articolo 312 dell'accordo, il comitato specializzato per l'energia è giunto alla conclusione che fosse necessario intensificare gli sforzi per esaminare adeguatamente le

²⁷ Ad esempio le esportazioni di gas dal Regno Unito sono aumentate del 336 %, mentre le esportazioni di energia elettrica sono cresciute del 138 % nel 2022 rispetto alle esportazioni totali del 2021. Dati estratti dalla piattaforma per la trasparenza della Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (<https://transparency.entsoe.eu>) e dalla piattaforma per la trasparenza della Rete europea di gestori del sistema di trasporto del gas (<https://transparency.entsog.eu/>), aggregati dal Centro comune di ricerca.

²⁸ Articolo 315 dell'accordo.

²⁹ Anche se ciò esula dall'accordo, la Commissione ha invitato il Regno Unito a partecipare a una riunione dei gruppi di coordinamento per il gas e l'energia elettrica al fine di scambiare informazioni sulle misure di preparazione all'inverno.

³⁰ https://energy.ec.europa.eu/nsec-uk-memorandum-understanding_en.

opzioni disponibili al fine di elaborare tali disposizioni. A tal fine il comitato ha convenuto di adottare una raccomandazione rivolta ai gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica di entrambe le parti per fornire ulteriori informazioni con l'obiettivo di istituire un quadro per i futuri scambi di energia elettrica.

A norma dell'articolo 311 dell'accordo la Commissione ha approvato un accordo multilaterale tra i gestori dei sistemi di trasmissione dell'UE e del Regno Unito per quanto riguarda la compensazione dei costi di vettoriamento dei flussi transfrontalieri di energia elettrica³¹.

3.4. Trasporti

L'attuazione dell'accordo nel settore dei trasporti, compreso il trasporto aereo, si è concentrata sull'esercizio effettivo dei diritti che le parti si sono riconosciute reciprocamente ed è proseguita senza problemi.

Nel settore del trasporto su strada, il comitato specializzato per il trasporto su strada ha adottato una decisione riguardante le specifiche tecniche e procedurali per l'utilizzo del sistema di informazione del mercato interno da parte del Regno Unito³². Tale sistema consente l'elaborazione elettronica delle dichiarazioni di distacco dei trasportatori di entrambe le parti. Il Regno Unito contribuirà al bilancio per l'aggiornamento dello strumento informatico.

Nel settore del trasporto aereo sei Stati membri (Belgio, Irlanda, Grecia, Francia, Cipro e Ungheria) hanno concluso accordi bilaterali con il Regno Unito, in conformità con l'articolo 419 dell'accordo. La Commissione ha autorizzato la conclusione di accordi tra l'Italia e il Regno Unito e tra l'Austria e il Regno Unito, che è prevista per il 2023.

Nel settore della sicurezza aerea (*safety*) l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea ha approvato 11 delle 14 domande di convalida dei certificati rilasciati dall'autorità per l'aviazione civile del Regno Unito (*Civil Aviation Authority*), in conformità con l'articolo 446 in combinato disposto con l'allegato 30 dell'accordo. Le autorità del Regno Unito hanno convalidato sei dei dodici progetti presentati da richiedenti dell'UE concernenti modifiche di progetti esistenti. Tali dati confermano le previsioni in termini di attività di convalida.

Infine, anche se non in relazione diretta con l'accordo, la Commissione ha adottato una decisione di esecuzione³³ sul riconoscimento del Regno Unito per quanto riguarda il sistema di formazione e certificazione della gente di mare ai sensi della direttiva (UE) 2022/993, dopo avere stabilito che erano stati soddisfatti tutti i requisiti in materia di formazione e certificazione previsti dalla convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia³⁴. La Commissione ha inoltre autorizzato l'accordo tra la Francia e il Regno Unito sulla certificazione di sicurezza in

³¹ [https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C\(2022\)6624&lang=it](https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C(2022)6624&lang=it).

³² https://commission.europa.eu/content/decisions-and-recommendations-specialised-committees-and-trade-specialised-committees_en.

³³ https://transport.ec.europa.eu/news/eu-recognition-uk-system-training-and-certifying-seafarers-2022-10-27_en.

³⁴ <https://www.imo.org/en/OurWork/HumanElement/Pages/STCW-Conv-LINK.aspx>.

relazione ai servizi di trasporto ferroviario attraverso l'Eurotunnel ("collegamento fisso sotto la Manica")³⁵.

3.5. Pesca

Sono proseguiti gli sforzi volti a garantire la piena attuazione dell'accordo nel settore della pesca. In alcuni ambiti si registrano progressi apprezzabili ma alcune questioni importanti restano irrisolte.

Nonostante le notevoli sfide affrontate, la Commissione ha compiuto importanti progressi nell'acquisizione delle licenze richieste per una serie di navi ammesse a svolgere attività di pesca nelle acque del Regno Unito e delle dipendenze della Corona, in linea con il protocollo 38 e con l'articolo 502, paragrafo 1, dell'accordo. Nel 2022 quasi 1 600 navi dell'UE hanno continuato ad avere accesso alla zona economica esclusiva del Regno Unito e 151 navi dell'UE hanno potuto accedere alle acque territoriali. 138 imbarcazioni francesi disponevano di licenze per la pesca nelle acque adiacenti al Baliato di Jersey e 44 erano in possesso di licenze per la pesca nelle acque adiacenti al Baliato di Guernsey. Nonostante i progressi registrati, restano da affrontare sfide importanti. In particolare nella seconda metà del 2022 l'UE, il Regno Unito, il Baliato di Jersey e il Baliato di Guernsey hanno tenuto intense discussioni riguardo al livello di accesso dei pescherecci titolari di licenza.

La Commissione ha monitorato le misure di gestione notificate dal Regno Unito a norma dell'articolo 496, paragrafo 3, dell'accordo alla luce degli impegni assunti dal Regno Unito nel quadro dell'accordo stesso. Pur riconoscendo l'autonomia normativa di ciascuna delle parti, la Commissione si rammarica che la comunicazione insufficiente riguardo a una serie di misure non le abbia permesso di interagire efficacemente con le autorità del Regno Unito, compromettendo la sua capacità di formulare osservazioni e chiedere chiarimenti come previsto nell'accordo.

A dicembre l'UE e il Regno Unito hanno concluso le consultazioni annuali volte a stabilire il totale ammissibile di catture per gli stock condivisi nel 2023. Le parti hanno raggiunto un accordo globale che contempla tutti gli stock, garantendo così alla flotta dell'UE possibilità di pesca superiori a 350 000 tonnellate, per un valore stimato attorno a 1 miliardo di EUR sulla base dei prezzi storici degli sbarchi adeguati all'inflazione.

3.6. Coordinamento della sicurezza sociale

L'attuazione dell'accordo nel settore del coordinamento della sicurezza sociale non ha presentato difficoltà. Non sono stati riscontrati problemi strutturali.

Sono state svolte attività preparatorie per attuare le disposizioni finanziarie riguardanti il rimborso del costo delle prestazioni di malattia in natura erogate da uno Stato diverso da quello competente. Le parti hanno inoltre esaminato l'uso del sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale nel quadro del protocollo, nonché l'applicabilità delle

³⁵ Decisione di esecuzione della Commissione, del 14 giugno 2022, che autorizza la Francia a concludere un nuovo accordo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2012/34/UE ai fini dell'articolo 10, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2016/798 (C(2022)3813 final).

decisioni e raccomandazioni pertinenti della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

3.7. Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale

Nel complesso l'accordo ha funzionato correttamente nel settore della cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie e sono stati realizzati progressi nella risoluzione delle rimanenti questioni relative all'attuazione.

A seguito della valutazione del Regno Unito, l'UE ha dichiarato che, a decorrere dal 30 giugno 2022, gli Stati membri avrebbero potuto trasmettere al Regno Unito dati personali relativi ai profili DNA e dati dattiloscopici (ossia impronte digitali), in linea con gli articoli 530 e 534 dell'accordo³⁶. Entro la fine del 2022 15 Stati membri e il Regno Unito hanno reciprocamente concesso l'accesso alle rispettive banche dati nazionali sul DNA per la consultazione automatizzata, mentre cinque Stati membri hanno concordato con il Regno Unito il reciproco accesso alle banche dati delle impronte digitali.

L'accordo fornisce una base giuridica per il trasferimento dei dati del codice di prenotazione (PNR) da parte dei vettori aerei al Regno Unito per i voli tra l'UE e il Regno Unito. L'accordo disciplina il trattamento e l'utilizzo dei dati PNR da parte delle autorità competenti del Regno Unito e impone a quest'ultimo di cancellare i dati PNR dopo la partenza dei passeggeri dal paese, salvo che da una valutazione del rischio risulti necessario conservare tali dati. In considerazione delle circostanze particolari che hanno impedito al Regno Unito di apportare gli adeguamenti tecnici necessari, tale paese ha potuto beneficiare di una deroga a tale obbligo per un periodo transitorio di un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo; tale periodo è stato prorogato di un anno a dicembre del 2021³⁷. Il 21 dicembre 2022 il consiglio di partenariato, alla luce delle informazioni fornite dal Regno Unito sulle garanzie applicabili e sulle azioni adottate al fine di consentire la cancellazione dei dati, ha deciso di prorogare il periodo transitorio per un'ultima volta di un ulteriore anno, a norma dell'articolo 552, paragrafo 13, dell'accordo³⁸.

3.8. Partecipazione ai programmi dell'Unione

L'accordo consente al Regno Unito di partecipare a taluni programmi dell'Unione, compreso Orizzonte Europa, in qualità di paese associato, subordinatamente all'adozione di protocolli bilaterali e al versamento di contributi finanziari. Non prevede tuttavia un calendario vincolante né un termine preciso per completare l'associazione del Regno Unito.

Sebbene l'UE riconosca i vantaggi della cooperazione con i paesi terzi in ambito scientifico e nei settori della ricerca e dell'innovazione, nel 2022 non è stato possibile adottare i protocolli necessari all'associazione del Regno Unito, tenuto conto delle notevoli difficoltà incontrate

³⁶ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1014&from=EN>.

³⁷ Decisione n. 2/2021 del consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del 21 dicembre 2021, relativa alla proroga del periodo transitorio durante il quale il Regno Unito può derogare all'obbligo di cancellare i dati del codice di prenotazione dei passeggeri dopo la loro partenza dal Regno Unito (GU L 467 del 29.12.2021, pag. 6) <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:22021D2323>.

³⁸ <https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2022/2549/oj>.

nell'attuazione dell'accordo di recesso. In linea con il regolamento interno di cui all'accordo, il Regno Unito ha chiesto consultazioni, che si sono svolte il 22 settembre 2022 nel quadro della riunione del comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione. La procedura di consultazione nell'ambito dell'accordo si è conclusa in tale occasione.

In mancanza di associazione, alcuni soggetti del Regno Unito hanno potuto partecipare ad alcuni programmi senza essere ammissibili al finanziamento dell'Unione, beneficiando delle "disposizioni transitorie" poste in atto dalla Commissione per i potenziali partecipanti di paesi terzi, ad esempio del Regno Unito, che si sono candidati ad associarsi a taluni programmi, tra cui Orizzonte Europa. Di conseguenza la valutazione nell'ambito degli inviti a presentare proposte è stata effettuata alle stesse condizioni previste per i paesi associati. La firma delle convenzioni di sovvenzione e il finanziamento dei soggetti del Regno Unito continuano tuttavia ad essere subordinati all'associazione di tale paese al programma Orizzonte Europa. Le domande presentate da soggetti aventi sede nel Regno Unito hanno rappresentato il 6,53 % delle domande ammissibili ricevute entro il 5 dicembre 2022.

La Commissione auspica che le difficoltà possano essere superate in modo da consentire al Regno Unito di associarsi a taluni programmi dell'Unione.

4. Panoramica delle denunce³⁹

Al momento della conclusione dell'accordo la Commissione si è impegnata a istituire strumenti centralizzati per la presentazione delle denunce, tenendo conto dei vari settori contemplati dall'accordo. Per rispettare tale impegno, nel 2021 la Commissione ha elaborato un modulo di denuncia centralizzato, operativo in tutte le lingue ufficiali dell'UE⁴⁰.

Nel 2022 non sono pervenute denunce attraverso il suddetto strumento. La Commissione ha registrato cinque comunicazioni che però non riguardavano l'attuazione dell'accordo. I servizi della Commissione hanno risposto ai relativi mittenti fornendo le informazioni necessarie.

5. Evoluzione del diritto del Regno Unito

La possibilità di discostarsi liberamente dalle norme e dalle politiche dell'UE è uno dei motivi che hanno determinato il recesso del Regno Unito dall'UE. Dopo essere uscito dall'Unione, il Regno Unito ha annunciato una vasta riforma normativa. A gennaio del 2022 il *Cabinet Office* (Ufficio di gabinetto) ha pubblicato una relazione in cui sono individuati i principi che orienteranno la futura politica normativa⁴¹.

Nel corso del 2022 i servizi della Commissione hanno monitorato gli sviluppi normativi nel Regno Unito al fine di stabilire se presentino un rischio di non conformità con l'accordo, in particolare nei settori pertinenti per la parità di condizioni.

³⁹ In linea con l'accordo politico tra il Parlamento europeo e il Consiglio sull'esercizio dei diritti dell'UE ai fini dell'applicazione dell'accordo, la Commissione è tenuta a includere nella sua relazione annuale una panoramica delle denunce ricevute riguardo all'accordo e delle azioni intraprese per darvi seguito.

⁴⁰ https://ec.europa.eu/assets/sg/complaint_eu_uk_tca/complaints_it/index.html.

⁴¹ https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1054643/benefits-of-brexit.pdf.

Nonostante i vari annunci del Regno Unito nel 2022, le leggi adottate sono poche. Di fatto sostituire la legislazione e le norme dell'UE con disposizioni nazionali si rivela impegnativo nella pratica, come riconosciuto dal *National Audit Office* (Ufficio nazionale di audit)⁴² e dal *Committee of Public Accounts* (commissione sui conti pubblici) della Camera dei comuni⁴³. Dopo avere esaminato la strategia normativa a lungo termine e la capacità operativa di alcune agenzie di regolamentazione, entrambi gli organismi hanno concluso che il recesso dall'UE aveva avuto un notevole impatto sulle autorità di regolamentazione del Regno Unito, che avevano assunto nuovi compiti, precedentemente espletati dalle istituzioni dell'UE, perdendo al contempo la possibilità di accedere ai meccanismi di cooperazione e di condivisione dei dati dell'UE.

Nella sezione che segue sono illustrati in maniera sintetica gli sviluppi della pertinente legislazione di carattere trasversale del Regno Unito (punto 5.1.) e quelli afferenti alla parità di condizioni (punto 5.2.). A tale proposito sono esaminate le proposte legislative più rilevanti (progetti di legge) e i principali atti legislativi adottati (leggi). Nel caso degli atti legislativi adottati, la relazione evidenzia la pertinenza sotto il profilo dell'accordo. Non sono riportati né gli annunci ministeriali riguardanti iniziative future né le consultazioni pubbliche che, sebbene possano fornire indicazioni sull'indirizzo delle politiche, darebbero luogo a conclusioni premature.

5.1. Questioni trasversali

Nel 2022 il governo del Regno Unito ha presentato tre importanti progetti di legge che potrebbero ripercuotersi sul funzionamento dell'accordo in numerosi settori.

Il progetto relativo al "Bill of Rights" (carta dei diritti) è stato presentato a giugno del 2022⁴⁴ con l'obiettivo di abrogare e sostituire lo "Human Rights Act" (legge sui diritti umani) del 1998, che integra nel diritto interno del Regno Unito la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Ai sensi della sezione 1, punto 2, il progetto di legge "riequilibra" il rapporto tra gli organi giurisdizionali del Regno Unito, la Corte europea dei diritti dell'uomo e il parlamento del Regno Unito. In particolare la *Supreme Court of the United Kingdom* (Corte Suprema del Regno Unito) determinerebbe il significato e gli effetti dei diritti sanciti dalla Convenzione ai fini del diritto interno. Gli organi giurisdizionali e le autorità pubbliche del Regno Unito non avrebbero più l'obbligo di leggere e applicare la legislazione del Regno Unito, nella misura del possibile, in maniera compatibile con i diritti sanciti dalla Convenzione. Gli organi giurisdizionali del Regno Unito dovrebbero far valere il più possibile il principio secondo cui le decisioni riguardanti il contemperamento dei diversi obiettivi politici, dei diversi diritti umani e dei diritti di diverse persone sono adottate dal parlamento del Regno Unito. Il progetto di legge "afferma" che le sentenze, le decisioni e le misure provvisorie della Corte europea dei diritti dell'uomo non rientrano nel diritto interno del Regno Unito e non compromettono il diritto del parlamento di legiferare (sezione 1, paragrafo 3, del progetto di legge).

⁴² <https://www.nao.org.uk/reports/regulating-after-eu-exit/>.

⁴³ <https://committees.parliament.uk/publications/30148/documents/174754/default/>.

⁴⁴ <https://bills.parliament.uk/bills/3227>.

Il "Data Protection and Digital Information Bill" (progetto di legge in materia di protezione dei dati e di informazioni digitali) è stato presentato a luglio del 2022⁴⁵ con l'obiettivo di riformare il quadro nazionale per la protezione dei dati, sui cui si basano le decisioni della Commissione sull'adeguatezza del livello di protezione dei dati personali offerto dal Regno Unito. Il progetto di legge introduce cambiamenti in molti ambiti, in particolare per quanto riguarda le basi giuridiche del trattamento dei dati personali, l'esercizio dei diritti dell'interessato, le norme per il trasferimento dei dati personali verso paesi terzi nonché l'istituzione e il funzionamento dell'autorità indipendente di controllo della protezione dei dati.

Nel "Retained EU Law (Revocation and Reform) Bill" (progetto di legge sul diritto dell'UE conservato (revoca e riforma))⁴⁶, presentato al parlamento a settembre del 2022, il governo propone la revisione di un insieme di norme dell'UE mantenute dal Regno Unito al termine del periodo di transizione, che decadranno automaticamente il 31 dicembre 2023, a meno che non siano altrimenti mantenute. Il progetto di legge concede inoltre ai ministri la facoltà di modificare, attraverso il diritto derivato, il diritto dell'UE conservato e lascia ai giudici un margine di discrezionalità per discostarsi dalla giurisprudenza dell'UE. Il governo intende esaminare tutto il diritto dell'UE conservato entro la fine del 2023.

5.2. Parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile

5.2.1. Controllo delle sovvenzioni e fiscalità

Ad aprile del 2022 è stato adottato il "Subsidy Control Act (2022)" (legge relativa al controllo delle sovvenzioni)⁴⁷, che istituisce il quadro per l'attuazione degli impegni internazionali del Regno Unito in materia di controllo delle sovvenzioni, compresi quelli assunti con l'accordo. Il nuovo regime è entrato in vigore a gennaio del 2023. Prima della sua attuazione sono stati adottati, a novembre del 2022, orientamenti vincolanti in materia di controllo delle sovvenzioni per assistere le autorità pubbliche nell'assegnazione delle sovvenzioni⁴⁸. Sono attesi ulteriori atti di diritto derivato⁴⁹. Come delineato nella precedente relazione della Commissione⁵⁰, prima di assegnare le sovvenzioni le autorità pubbliche dovranno valutarle alla luce di una serie di principi. Alcune categorie devono essere sottoposte alla valutazione della *Subsidy Advice Unit* (unità consultiva in materia di sovvenzioni) della *Competition and Markets Authority* (autorità garante della concorrenza e dei mercati). La *Subsidy Advice Unit* non ha il potere di vietare le sovvenzioni; può soltanto formulare un parere non vincolante in merito alla conformità delle sovvenzioni al "Subsidy Control Act". La Commissione controllerà attentamente l'applicazione del nuovo regime di sovvenzioni.

⁴⁵ <https://bills.parliament.uk/bills/3322>.

⁴⁶ <https://bills.parliament.uk/bills/3340>.

⁴⁷ <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2022/23/enacted>.

⁴⁸ <https://www.gov.uk/government/publications/uk-subsidy-control-statutory-guidance>.

⁴⁹ <https://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2022/9780348240023/introduction>.

⁵⁰ https://ec.europa.eu/info/publications/annual-report-implementation-and-application-trade-and-cooperation-agreement-between-european-union-and-united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland_en.

5.2.2. Norme sociali e del lavoro, ambiente e clima

Nel settore delle norme sociali e del lavoro lo strumento normativo che revoca le "Conduct of Employment Agencies and Employment Businesses Regulations" (norme che disciplinano il comportamento delle agenzie di collocamento e delle aziende per l'impiego)⁵¹ è entrato in vigore a luglio del 2022. Tale strumento ha abolito il divieto per le agenzie di collocamento di fornire personale temporaneo per sostituire i lavoratori che partecipano a un'azione industriale. A settembre del 2022 le organizzazioni sindacali del Regno Unito hanno sottoposto il fascicolo alla valutazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro⁵². La questione è pertinente alla luce dell'impegno, assunto dal Regno Unito a norma dell'articolo 399, paragrafo 5, dell'accordo, ad attuare le convenzioni dell'OIL ratificate.

Nel settore dell'ambiente il "Genetic Technology (Precision Breeding) Bill" (progetto di legge sulla tecnologia genetica (selezione di precisione)⁵³ è stato presentato a maggio del 2022. Tale progetto di legge allenta le norme relative alla diffusione e alla commercializzazione dei cosiddetti "precision bred organisms" (ossia piante e animali che, invece di essere prodotti con tecniche di selezione tradizionali, sono ottenuti mediante il ricorso alla selezione di precisione) in Inghilterra.

6. Effetti sui flussi commerciali e sulla circolazione delle persone⁵⁴

La presente relazione 2022 offre l'occasione di fare il punto sull'impatto economico per l'UE della decisione del Regno Unito di recedere dall'Unione. Benché sia ancora troppo presto per stabilire l'impatto economico a lungo termine, a distanza di due anni dalla fine del periodo di transizione e dopo più di sei anni dal referendum talune implicazioni economiche del recesso sono diventate sempre più evidenti. Ciò vale non solo per i flussi commerciali di beni e servizi ma anche per la circolazione delle persone⁵⁵.

6.1. Flussi commerciali

6.1.1. Scambi di merci⁵⁶

In una prospettiva di breve termine, dopo il netto calo di inizio 2021, tanto le esportazioni quanto le importazioni dell'UE hanno registrato una ripresa significativa nei primi tre trimestri del 2022, avvicinandosi ai livelli pre-pandemici del 2019 (figura 1)⁵⁷.

⁵¹ <https://www.legislation.gov.uk/ukxi/2003/3319/regulation/7/made>.

⁵² <https://www.tuc.org.uk/research-analysis/reports/tuc-submission-ilo-committee-experts>.

⁵³ <https://bills.parliament.uk/bills/3167>.

⁵⁴ Salvo diverse indicazioni, tutti i dati forniti nella presente sezione si basano su dati EURASTAT.

⁵⁵ Per l'analisi e le prospettive macroeconomiche, si rinvia alle previsioni economiche europee della Commissione (autunno 2022) https://economy-finance.ec.europa.eu/system/files/2023-01/ip187_en.pdf.

⁵⁶ Tutte le cifre fornite nella presente sezione si basano su dati destagionalizzati.

⁵⁷ I dati relativi agli scambi con il Regno Unito per i periodi di riferimento fino a dicembre 2020 erano basati su concetti statistici applicabili agli scambi tra gli Stati membri dell'UE. A partire da gennaio 2021 i dati sugli scambi con il Regno Unito si basano su un concetto misto. Per gli scambi con l'Irlanda del Nord i concetti statistici applicabili sono quelli validi per gli scambi tra Stati membri, mentre per gli scambi con il Regno Unito esclusa l'Irlanda del Nord si applicano gli stessi concetti statistici applicati agli scambi con tutti gli altri paesi partner extra-UE.




Figura 1: scambi di merci tra l'UE e il Regno Unito (fonte: Eurostat (EXT_ST_EU27_2020SITC))

Nei primi tre trimestri del 2022 l'UE ha esportato merci verso il Regno Unito per un valore di 243 miliardi di EUR, il che rappresenta un incremento del 18 % rispetto allo stesso periodo del 2021. Il valore delle importazioni nell'UE dal Regno Unito nel corso di tale periodo è stato di 167 miliardi di EUR, con un aumento del 59 % rispetto al valore delle importazioni nei primi tre trimestri del 2021.

I settori in cui le esportazioni dell'UE verso il Regno Unito hanno registrato il maggiore aumento rispetto al 2021 sono i combustibili minerali e i prodotti chimici. Analogamente l'aumento delle importazioni nell'UE dal Regno Unito nei primi tre trimestri del 2022 è stato trainato principalmente dai combustibili minerali. La crescita più contenuta è stata osservata a livello delle importazioni UE di prodotti finiti, in particolare macchinari e attrezzature per il trasporto.

In una prospettiva di più lungo termine, tuttavia, i dati indicano che l'insieme delle importazioni e delle esportazioni è rimasto piuttosto stagnante nel periodo 2016-2022, il che è in netto contrasto con l'andamento degli scambi dell'UE con gli altri partner internazionali. Mentre gli scambi complessivi dell'UE con i partner internazionali escluso il Regno Unito sono cresciuti del 70 % rispetto ai primi tre trimestri del 2016 e di quasi il 40 % rispetto ai primi tre trimestri del 2019, l'aumento è stato nettamente inferiore nel caso degli scambi con il Regno Unito, ossia di appena il 10 % rispetto ai primi tre trimestri del 2016 e di appena il 6 % rispetto allo stesso periodo del 2019 (figura 2).




Figura 2: scambi di merci tra l'UE e il Regno Unito e tra l'UE e altri partner internazionali (fonte: Eurostat EXT_ST_EU27_2020SITC)

6.1.2. Scambi di servizi

Come nel caso delle merci, in una prospettiva di più breve termine gli scambi bilaterali di servizi, a livello sia di esportazioni sia di importazioni dell'UE, hanno registrato una notevole ripresa nei primi tre trimestri del 2022, superando i livelli pre-pandemici del 2019 (figura 3).




Figura 3: scambi di servizi tra l'UE e il Regno Unito (2019-2022); fonte: Eurostat (BOP_EU6_Q)

Il valore delle esportazioni dell'UE verso il Regno Unito nei primi tre trimestri del 2022 è ammontato a 181 miliardi di EUR, con un aumento del 25,6 % rispetto allo stesso periodo del 2021. Il valore delle importazioni nell'UE dal Regno Unito è ammontato a 139 miliardi di EUR, con un aumento del 13,1 % rispetto allo stesso periodo del 2021. La crescita risulta

tuttavia meno dinamica se confrontata agli scambi di servizi tra l'UE e altri partner internazionali, che hanno fatto registrare un aumento delle esportazioni e delle importazioni UE rispettivamente pari al 27,8 % e al 31,3 %.

Anche in una prospettiva di più lungo termine gli scambi di servizi (esportazioni e importazioni) tra l'UE e il Regno Unito sono stati meno dinamici rispetto agli scambi dell'UE con altri partner internazionali. Nel 2022 gli scambi di servizi tra l'UE e i partner internazionali escluso il Regno Unito sono complessivamente aumentati del 51 % rispetto ai primi tre trimestri del 2016, mentre l'aumento è stato inferiore nel caso degli scambi di servizi con il Regno Unito, che sono cresciuti del 38 % rispetto allo stesso periodo del 2016 (figure 4 e 5).




Figura 4: esportazioni di servizi dall'UE verso il Regno Unito e altri partner internazionali (2016-2022); fonte: Eurostat (BOP_EU6_Q)




Figura 5: importazioni di servizi nell'UE dal Regno Unito e da altri partner internazionali (2016-2022); fonte: Eurostat (BOP_EU6_Q)

6.1.3. Conclusioni

I dati sopra riportati dimostrano che il recesso del Regno Unito ha avuto, come previsto, un impatto negativo sui flussi commerciali tra l'UE e tale paese. Confermano numerose valutazioni effettuate da molteplici organismi, istituzioni e portatori di interessi. Ad esempio l'*Office for Budget Responsibility* (Ufficio per la responsabilità di bilancio) del Regno Unito, che fornisce analisi indipendenti sulle finanze pubbliche, calcola che il volume totale degli scambi con l'UE sia del 15 % inferiore al livello che avrebbe raggiunto se il Regno Unito fosse rimasto nell'UE⁵⁸. In conseguenza del recesso le imprese del Regno Unito che esportano nell'UE hanno dovuto affrontare maggiori costi, quantificati in 15 miliardi di GBP l'anno⁵⁹. Ciò ha indotto ad esempio alcuni produttori del settore alimentare del Regno Unito a cessare le esportazioni verso l'UE⁶⁰.

6.2. Circolazione delle persone⁶¹

La fine della libera circolazione delle persone tra l'UE e il Regno Unito ha determinato, come previsto, un netto calo degli spostamenti e ha avuto anche un effetto sui soggiorni di breve durata. Sebbene alcuni dei dati riportati di seguito si riferiscano al 2021, in quanto al momento dell'adozione della presente relazione non erano disponibili tutti i dati statistici del 2022, nulla sembrerebbe indicare un cambiamento di tendenza. In effetti tra giugno del 2021 e giugno del 2022 il numero di cittadini dell'UE che hanno lasciato il Regno Unito ha superato quello dei cittadini UE che sono arrivati nel paese, il che ha determinato una migrazione netta negativa di cittadini dell'UE di 51 000 persone⁶². Circa 52 000 cittadini dell'UE hanno ottenuto visti per poter vivere nel Regno Unito: si tratta di appena il 5 % di tutti i visti concessi⁶³.

6.2.1. Mobilità di lavoratori e studenti

Dal 1° gennaio 2021 i cittadini dell'UE che intendono svolgere un'attività lavorativa nell'UE necessitano di un visto di lavoro. Nel 2021 hanno presentato domanda di visto di lavoro circa 34 000 cittadini dell'UE, tra cui lavoratori a breve termine e lavoratori frontalieri. Quest'ultima categoria ha rappresentato più di un terzo di tutte le domande di visto di lavoro presentate da cittadini dell'UE. Nel complesso le domande presentate da cittadini dell'UE hanno rappresentato appena il 13 % di tutte le domande di visto di lavoro compilate nel Regno Unito⁶⁴.

È ora meno probabile che cittadini dell'UE si rechino a studiare nel Regno Unito. Le domande di immatricolazione presentate da cittadini UE nelle università del Regno Unito

⁵⁸ <https://obr.uk/forecasts-in-depth/the-economy-forecast/brexit-analysis/>.

⁵⁹ <https://ukandeu.ac.uk/the-new-costs-for-business-post-brexit/>.

⁶⁰ Solo nel settore agroalimentare si calcola che i costi derivanti dagli adempimenti burocratici legati alla Brexit ammontino a 60 milioni di GBP. <https://www.foodmanufacture.co.uk/Article/2022/02/23/Brexit-red-tape-has-cost-food-businesses-60m>

⁶¹ Nella presente sezione non sono presi in considerazione gli spostamenti dei cittadini irlandesi e britannici tra il Regno Unito e l'Irlanda nella zona di libero spostamento.

⁶² <https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/bulletins/longterminternationalmigrationprovisional/yearendingjune2022>.

⁶³ <https://ukandeu.ac.uk/what-have-we-learned-about-migration-from-the-census/>.

⁶⁴ <https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/briefings/work-visas-and-migrant-workers-in-the-uk/>.

sono diminuite in misura considerevole, passando da 98 580 nel 2020 a 48 350 nel 2022, con un calo di quasi il 50 %⁶⁵.

Nell'UE 44 403 cittadini del Regno Unito hanno ottenuto nel 2021 i primi permessi di soggiorno per motivi familiari, di lavoro o di studio o per altri motivi. Di questi, 8 960 erano primi permessi di soggiorno per motivi di lavoro e 4 959 erano rilasciati per motivi di studio⁶⁶.

6.2.2. Soggiorni di breve durata

Attualmente non vi è obbligo di visto per i soggiorni di breve durata di cittadini UE nel Regno Unito e viceversa. Ciò tuttavia non comporta automaticamente un diritto di ingresso. In effetti il numero di cittadini dell'UE a cui è stato vietato l'ingresso nel Regno Unito e che sono stati successivamente rimpatriati è notevolmente aumentato con la fine del periodo di transizione. I dati pubblicati dal Regno Unito nel 2022⁶⁷ rivelano che, mentre nel 2020 era stato vietato l'ingresso nel paese a 1 722 cittadini dell'UE, pari al 17 % di tutti i respingimenti, tale numero è bruscamente salito a 12 523 nel 2021 (il 68 % di tutti i respingimenti). A titolo di raffronto, il numero dei cittadini del Regno Unito a cui è stato vietato l'ingresso nell'UE nel 2021 rappresentava appena il 3,2 % di tutti i respingimenti. Una relazione del 2022 dell'*Independent Chief Inspector of Borders and Immigration* (autorità di vigilanza indipendente per le frontiere e l'immigrazione) del Regno Unito ha concluso che alcuni cittadini dell'UE che tentavano di entrare nel paese sono stati sottoposti a maggiori controlli da parte della polizia di frontiera, senza che vi fossero giustificazioni sufficienti⁶⁸.

7. Conclusioni

L'accordo è un ottimo strumento per l'UE, giacché risponde agli interessi dell'Unione in termini di scambi commerciali e di cooperazione con il Regno Unito. Allo stesso tempo rispecchia appieno i punti fermi politici che l'UE ha stabilito insieme agli Stati membri a seguito della decisione del Regno Unito di recedere dall'Unione.

Nel complesso l'accordo funziona correttamente. Nel 2022 sono stati compiuti molti progressi nella definizione degli accordi istituzionali e, sebbene restino da affrontare alcune sfide, le disposizioni settoriali dell'accordo sono operative. La maggioranza delle rimanenti sfide era collegata al persistente rifiuto del Regno Unito di assolvere gli obblighi giuridici derivanti dall'accordo di recesso. Nella dichiarazione politica di Windsor del 27 febbraio 2023 la Commissione europea e il governo del Regno Unito hanno tuttavia affermato di voler sfruttare in futuro tutte le potenzialità dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione⁶⁹.

Il 2022 è stato caratterizzato da una serie di annunci relativi all'evoluzione del diritto del Regno Unito. Continuerà ad essere di fondamentale importanza monitorare i casi in cui gli

⁶⁵ <https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/briefings/student-migration-to-the-uk/>.

⁶⁶ Non sono disponibili dati per Malta e la Slovacchia.

⁶⁷ <https://www.gov.uk/government/statistics/immigration-statistics-year-ending-march-2022/how-many-people-are-detained-or-returned>.

⁶⁸ https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1111534/An_inspection_of_juxtaposed_controls_May_June_2022.pdf.

⁶⁹ <https://commission.europa.eu/system/files/2023-02/political%20declaration.pdf>.

annunci daranno luogo a un'azione legislativa o regolamentare per quanto concerne gli impegni relativi alla parità di condizioni stabiliti nell'accordo.

Pur essendo uno degli accordi più ambiziosi ed esaustivi del suo genere, l'accordo è concettualmente assai diverso dalla partecipazione al mercato unico dell'UE e all'unione doganale. Dopo due anni di applicazione dell'accordo, è diventato più evidente l'impatto prodotto dal disfacimento dell'integrazione economica profonda resa possibile dal mercato unico, dall'unione doganale e da altre politiche correlate.

Allegato 1: riunioni degli organismi comuni istituiti a norma dell'accordo nel 2022

Organismo comune	Data
comitato specializzato per l'energia (seconda riunione)	30 marzo 2022
comitato specializzato per la pesca (terza riunione)	27 aprile 2022
comitato specializzato per il trasporto aereo (seconda riunione)	28 giugno 2022
comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale (seconda riunione)	30 giugno 2022
comitato specializzato per la pesca (quarta riunione)	20 luglio 2022
comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione (seconda riunione)	22 settembre 2022
comitato specializzato per l'energia (terza riunione)	28 settembre 2022
comitato commerciale specializzato per i beni (seconda riunione)	5 ottobre 2022
comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte (seconda riunione)	6 ottobre 2022
comitato commerciale specializzato per la proprietà intellettuale (seconda riunione)	10 ottobre 2022
comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile (seconda riunione)	12 ottobre 2022
comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie (seconda riunione)	13 ottobre 2022
comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine (seconda riunione)	17 ottobre 2022
comitato commerciale specializzato per le misure sanitarie e fitosanitarie (seconda riunione)	19 ottobre 2022
comitato commerciale specializzato per i servizi, gli investimenti e il commercio digitale (seconda riunione)	20 ottobre 2022
comitato specializzato per la pesca (quinta riunione)	21 ottobre 2022
comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi (seconda riunione)	24 ottobre 2022
comitato commerciale specializzato per la cooperazione regolamentare (seconda riunione)	26 ottobre 2022
comitato commerciale specializzato per gli appalti pubblici (seconda riunione)	27 ottobre 2022
comitato specializzato per la sicurezza aerea (seconda riunione)	14 novembre 2022
comitato specializzato per il trasporto su strada (seconda riunione)	21 novembre 2022
comitato commerciale di partenariato	1° dicembre 2022
consiglio di partenariato	--